

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3570 del 19/06/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI COLORNO (PR) STRADA DELLA SELVA N. 100/2, RICHIESTA DALL'IMPRESA MAG DATA SPA ALL'INTERNO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE, IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. N. 24/2017 PER L'ATTIVITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIALE PLASTICO E LAVORAZIONI DEI MEDESIMI SINADOC 2024-33418 PrATICA SUAP 683-2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3722 del 19/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 08/08/2024 e acquisita da ARPAE SAC con protocolli n. PG/2024/176023, PG/2024/176029, PG/2024/176049 e PG/2024/176077 del 01/10/2024 – pratica Sinadoc 2024-33418 – Pratica SUAP 683/2024 dal legale rappresentante dell'impresa MAG DATA SPA (C.F./ PIVA 02551830348), con sede legale in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di *"immagazzinamento e commercializzazione di articoli in materiale plastico e lavorazioni dei medesimi"* svolta presso lo stabilimento ubicato in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: **Via Po 5, 40139 Bologna** | tel 051 6223811 | **www.arpae.it** | P.IVA 04290860370

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO CHE:

l'istanza dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del “*Permesso di costruire in ampliamento di stabilimento produttivo esistente, in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017-*”, presentato dalla Ditta MAG DATA SPA;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

Arpae SAC in merito all'istanza di AUA con prot. n. PG/2024/184227 del 11/10/2024 comunicava al SUAP una richiesta di completezza documentale;

il SUAP indiceva con note PG/2024/176023 del 01/10/2024 la prima seduta di conferenza dei servizi decisoria prevista per il giorno 16/10/2025 posticipata con comunicazioni acquisite a protocollo Arpae n. PG/2024/184334 del 11/10/2024 e PG/2024/191475 del 23/10/2024 al giorno 30/10/2024 il cui verbale è depositato agli atti;

il SUAP indiceva con nota PG/2025/29142 del 14/02/2025 la seconda seduta di conferenza dei servizi decisoria prevista per il giorno 04/03/2025 il cui verbale è depositato agli atti;

Arpae SAC in merito all'istanza di AUA con prot. n. PG/2025/38727 del 28/02/2025 comunicava al SUAP una richiesta di perfezionamento documentale;

il SUAP trasmetteva le integrazioni richieste e indiceva con nota PG/2025/60986 del 31/03/2025 la terza seduta di conferenza dei servizi decisoria prevista per il giorno 16/04/2025 il cui verbale è depositato agli atti;

il SUAP trasmetteva le integrazioni richieste in sede di CDS e indiceva con nota PG/2025/78980 del 28/04/2025 la quarta seduta di conferenza dei servizi decisoria prevista per il giorno 14/05/2025 il cui verbale è depositato agli atti all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST PG/2025/74306 del 18/04/2025 in merito alla matrice emissioni in atmosfera, depositata agli atti;
- Parere favorevole per la matrice acustica del Comune di Colorno espresso in Conferenza di Servizi del 14/05/2025, anche alla luce del parere favorevole condizionato di Arpae ST PG/2025/88988 del 14/05/2025 depositato agli atti ;
- Parere favorevole all'intervento proposto di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica espresso in Conferenza di Servizi del 14/05/2025;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Colorno in merito alle matrici scarichi idrici domestici espresso in sede di CDS del 16/04/2025 visto anche il parere di Arpae ST acquisito dal Comune con prot. n. 14170 del 16/01/2025 ed il parere del Consorzio della Bonifica parmense prot. 2503 del 17/03/2025, depositati agli atti;
- il parere favorevole condizionato del Consorzio della Bonifica Parmense prot. n. 2503 del 17/03/2025, depositato agli atti;
- Parere favorevole del Comune di Colorno in merito alle matrici emissioni in atmosfera viste le destinazioni urbanistiche di riferimento per le aree interessate al progetto espresso in sede di CDS del 16/04/2025;
- Parere favorevole del Comune di Colorno in merito alla matrice scarichi idrici esistenti acquisito in data 18/06/2025 prot. PG/2025/110505, depositato agli atti;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa MAG DATA SPA, per l'esercizio dell'attività di immagazzinamento e commercializzazione di articoli in materiale plastico e lavorazioni dei medesimi da realizzare in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa MAG DATA SPA (C.F./ PIVA 02551830348) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A Scarichi idrici con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato A Scarichi idrici con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato C Emissioni in atmosfera con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato E Impatto acustico

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Bassa Est ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del Comune.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP UNIONE BASSA EST all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA contenuto nel procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Colorno e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: la ditta si occupa di immagazzinamento e commercializzazione di articoli in materiale plastico e lavorazioni dei medesimi. La lavorazione consiste in taglio meccanico di bobine di film plastici e imballaggi flessibili destinati ad usi differenti in base alla caratteristiche es. Industrie alimentari, industrie grafiche, aziende operanti nel settore di stampa digitale etc..
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-33418
	MAG DATA SPA in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2
	Eventuali premesse: la Ditta chiede l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali per tre punti di scarico: S2, S3 ed S4. Lo scarico S1 è costituito dalle acque meteoriche e non è soggetto ad autorizzazione.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	
PARTE DESCRITTIVA	Gli scarichi S2-S3-S4 sono costituiti da acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali. Lo scarico S2 in progetto è trattato tramite Degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico. E' presente anche uno scarico S1 costituito da acque meteoriche non soggetto ad autorizzazione che scarica nel cavo Dugara S. Andrea
PRESCRIZIONI (del Comune)	Il Comune ha espresso parere favorevole per lo scarico S2-S3-S4 Scarico S3 (esistente): - tipo di reflu scaricato: acque reflue di tipo domestico derivanti dai servizi igienici; - Quantitativo annuo scaricato: 160 m3 derivanti da WC previo passaggio in Fossa Imhoff e Filtro Percolatore Anerobico e vasca di laminazione) - Nella vasca di laminazione convergono anche le acque meteoriche per le quali la ditta ha dichiarato di ricadere nei casi previsti al punto 8.1.1 III lettera C della DGR 286/2005 (non necessita di autorizzazione) - unità locale da cui origina lo scarico: dall'insediamento ubicato in Colorno Strada della Selva identificato al Fg. 47 mapp. 112 costituito da un edificio suddiviso in due unità locali; - recapito dello scarico: corpo idrico superficiale fosso di bonifica Dugara di S. Andrea; - bacino idrico: torrente Parma; - volume scaricato: scarichi prodotti da 6 più 6 abitanti equivalenti; Scarico S4 (esistente): tipo di reflu scaricato: acque reflue di tipo domestico derivanti dai servizi igienici e dalle docce annessi all'attività che non prevede acque di lavorazione; previo passaggio in sistema di trattamento n. 3 Fosse Imhof in corrispondenza dei 3 servizi igienici e n. 1 Filtro batterico anaerobico

	Quantitativo annuo scaricato: 160 m³ derivanti da WC unità locale da cui origina lo scarico: stabilimento ubicato in Colorno, Strada della Selva identificato al Fg. 47 mapp. 40 – 41 e 62 (parte) del Catasto Terreni del Comune di Colorno; - recapito dello scarico: corpo idrico superficiale fosso di bonifica Dugara di S. Andrea; - bacino idrico: torrente Parma; - volume scaricato: scarichi prodotti da 12 abitanti equivalenti; Scarico S2 (nuovo): Acque reflue domestiche recapitanti nel Canale Dugara di Sant'Andrea Tombato (previo passaggio in sistema di trattamento Degrassatore, Fossa Imhof e Filtro batterico anaerobico) Quantitativo annuo scaricato 400 m³ ca. Arpae St nel proprio parere specifica quanto segue: 1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata. 2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. 3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. 4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. 5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori. 6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	planimetria rete aziendale; Parere Consorzio

nota: competenza Comune



PLANIMETRIA GENERALE
Comune di Calorosso - Fg. 47



Spett.le

UNIONE BASSA EST PARMESE
Sportello Unico Attività Produttive

Pec: suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

e

alla c.a. della Dott.sa Ing. Alessia Benecchi
E-mail: a.benecchi@comune.torrile.pr.it

OGGETTO: (COD. CBS 177/2024) Pratica SUAP n° 683/2024 pervenuta in data 08/08/2024 prot. n. 5625 del 08/08/2024 - Permesso di costruire in ampliamento di stabilimento produttivo esistente, in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 - Colorno, Strada Della Selva n. 100/2 - Ditta Mag-Data Group S.P.A.

Parere di competenza.

Esaminata la documentazione progettuale in oggetto, pervenuta in data 01/10/2024 con protocollo n° 7789, e la documentazione progettuale integrativa, pervenuta in data 14/02/2025 con protocollo n° 1434, è stato redatto il presente parere di competenza con esito favorevole condizionato al rispetto di alcune prescrizioni da ottemperarsi nell'ambito del Progetto Esecutivo, che dovrà essere verificato ed approvato dal Consorzio prima dell'inizio lavori.

Il presente Consorzio ha partecipato ad entrambe le Conferenze dei Servizi indette. Nella prima, svoltasi in data 30/10/2024, sono state sollevate alcune situazioni di criticità, mentre nella seconda, svoltasi in data 04/02/2025, è stato espresso, in linea di massima, un parere favorevole. Detto ciò, si ritiene comunque opportuno redigere il presente documento con la finalità di descrivere l'intero progetto con le dovute prescrizioni da rispettare.



L'area in esame, di proprietà della ditta Mag-Data S.P.A. e ubicata in via Strada Comunale della Selva n° 100/2 a Colorno, comprende una superficie complessiva di circa 4,60 ha, di cui, attualmente, poco meno della metà sono occupati dallo stabilimento esistente. Il procedimento in oggetto, come dichiarato nella Relazione Idrologico-Idraulica, prevede l'impermeabilizzazione di circa 11.327 m², mantenendo a verde i restanti 1.660 m².

Si rammenta, inoltre, che tra lo stabilimento esistente e quello in progetto vi è il passaggio del tombino del canale di bonifica Dugara Sant'Andrea, intervento concessionato nel 2005.

1. Invarianza idraulica e manufatto di regolazione

A servizio degli stabilimenti esistenti è già presente una piccola vasca di laminazione di superficie pari a 185 m² e altezza media di 1,20 m (dimensioni dichiarate nelle tavole di progetto). Quest'ultima riceve le acque meteoriche di tutto il comparto a Sud di Strada Comunale della Selva e le acque nere, previo trattamento, del solo impianto di lavorazione nella parte occidentale. Le acque nere prodotte nel magazzino principale posto ad Est, previo trattamento, confluiscono nel tombino del Dugara Sant'Andrea (S04). Lo scarico della vasca di laminazione esistente avviene a gravità mediante tubazione DN200 mm anch'esso all'interno del tombino del canale Dugara Sant'Andrea (S03).

Per quanto riguarda il magazzino di progetto, al fine di rispettare il vincolo dell'invarianza idraulica, si prevede di realizzare un sistema di laminazione composto da circa 200,00 m di condotta DN1000 mm, 200,00 m di condotta DN800 mm e una vasca di laminazione di volume utile pari a 882 m³ e massimo pari a 1.086 m³ (pagina 15 di 19 della Relazione Idrologico-Idraulica). Poiché nella Relazione Idrologico-Idraulica viene dichiarato un volume massimo di laminazione dell'intero sistema pari a 1.302 m³, il presente Consorzio ritiene tale valore adeguato.

Per quanto riguarda il manufatto di scarico finale (S01), si tratta di un pozzetto di regolazione dotato di un abbassamento di 0,50 m per permettere la sedimentazione, un chiusino di ispezione, una soglia sfiorante attivabile per eventi con tempo di ritorno superiore a 100 anni e il collettore di scarico verso il recapito finale di diametro 160,00 mm, unitamente a una valvola in grado di limitare la portata in uscita, diretta nel canale tombato Dugara Sant'Andrea, ad un valore pari a 10,00 l/s. Nell'ambito del Progetto Esecutivo, occorre fornire un dettaglio costruttivo che mostri chiaramente, in sezione, il pozzetto di regolazione, il punto di ingresso nel tombino di progetto del Dugara Sant'Andrea e la valvola di limitazione della portata, il tutto con le rispettive quote assolute. Occorre valutare, sulla base della quota d'impatto dello scarico nel tombino di progetto, la necessità di prevedere una valvola anti-rigurgito, la cui posizione planimetrica sarà da



concordare insieme al Consorzio. Si chiede anche di adeguare il particolare costruttivo, relativo alla sezione idraulica della vasca di laminazione e dei manufatti di collegamento alla rete fognaria, in quanto sono presenti dei refusi in termini di quote altimetriche.

2. Sostituzione dello scatolare del canale consortile

Uno degli aspetti più delicati del presente procedimento riguarda lo scatolare del canale Dugara Sant'Andrea presente al di sotto del confine settentrionale della ditta. A valle di un sopralluogo si è constatato che le dimensioni di quest'ultimo dovrebbero essere all'incirca 1,50 x 1,50 m, per una lunghezza complessiva di circa 200,00 m.

A seguito di verifiche idrologiche-idrauliche è stato constatato che il tombino esistente non è idraulicamente adeguato, quindi è stato concordato di sostituirlo con uno di dimensioni interne pari a 3,00 x 1,50 m, così da permettere il deflusso di una portata superiore.

In corrispondenza del punto d'incontro tra il manufatto di attraversamento di Strada Comunale della Selva (scatolare di dimensioni interne pari a 2,50 x 1,50 m) e quello del Dugara Sant'Andrea, viene prevista un'opera di raccordo con muri di testata in grado di mantenere la continuità idraulica. A monte dell'attraversamento, inoltre, saranno previsti massi di cava non gelivi, posati a faccia piana, sia sulle sponde che sul fondo del canale in grado di evitare il fenomeno dell'erosione (pezzatura minima 150 kg/cad). Infine, a valle del nuovo scatolare, verranno predisposti dei muri ad ala verticali dotati di setti perpendicolari al canale in modo da raccordarsi con quest'ultimo e una difesa spondale realizzata anch'essa mediante massi di cava non gelivi, posati a faccia piana (pezzatura minima 150 kg/cad), riducendo al minimo l'intercapedine tra un masso e l'altro.

In ultima analisi, occorre che tutti i chiusini di ispezione rappresentati nelle tavole progettuali siano facilmente accessibili e mantenuti tali, al fine di consentire i dovuti controlli e operazioni di manutenzione. Si ricorda che il passo tra un chiusino ed il successivo non dovrà essere superiore a circa 40,00 m.

Nell'ambito del Progetto Esecutivo dovranno essere redatti gli elaborati di dettaglio di tale opera idraulica, in termini di carpenteria ed armatura, che dovranno essere forniti al Consorzio. Inoltre, occorrerà concordare con il Consorzio le quote di scorrimento del nuovo scatolare di progetto.

3. Sicurezza idraulica del territorio

Consultando la cartografia presente nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), si evince che l'area oggetto di intervento si trova in classe di pericolosità P1 (rischio basso) per il



Reticolo Principale e classe di pericolosità P3 (rischio elevato) per il Reticolo Secondario di Pianura, come indicato nella Relazione progettuale.

A pagina 18 di 19 della sopra menzionata relazione, si dichiara che la quota dei lotti di progetto in ampliamento sarà raccordata agli esistenti mantenendo la pendenza della viabilità verso l'esterno degli edifici e riprendendo la morfologia al confine esistente. Si è riscontrato inoltre, osservando gli elaborati di progetto, che il piano finito in cui sarà realizzato il nuovo magazzino risulta mediamente superiore a 0,50 m rispetto al piano campagna circostante, condizione essenziale per garantire la sicurezza idraulica dell'intervento. Si prescrive comunque, che nel Progetto Esecutivo venga integrata la planimetria di progetto, con le quote dello stato di fatto associate a quelle dello stato di progetto, distribuite in modo diffuso nell'area d'intervento e nelle aree limitrofe.

4. Gestione delle acque nere

Dalla documentazione progettuale si evince che nel magazzino di progetto saranno presenti alcuni locali adibiti a servizi igienici e spogliatoi, i cui scarichi, previo trattamento mediante degrassatore, fossa Imhoff e filtro anaerobico, confluiranno nel tombino del canale Dugara Sant'Andrea (S02).

Nonostante la posizione del presente Consorzio rimane quella di preferire lo scarico delle acque nere all'interno della rete di pubblica fognatura, ove presente o raggiungibile, ritiene accettabile lo scarico nel sopra citato canale consortile.

Occorre, però, che venga realizzato un documento relativo alle operazioni di manutenzione da effettuarsi affinché il sistema di trattamento funzioni in maniera ottimale e, sempre in questo documento, dovranno essere riportate, oltre alle singole operazioni, anche le annesse tempistiche. Infine, occorre che vengano inoltrate all'indirizzo pec del presente Consorzio i report sulla qualità delle acque scaricate nel reticolo idrico superficiale e i certificati che attestino le operazioni di manutenzione eseguite su questi impianti di depurazione. Anche gli impianti di depurazione esistenti devono essere conformi alla normativa vigente sugli scarichi in corpi idrici superficiali e dovranno essere sottoposti ad adeguate manutenzione e controlli sugli scarichi, il tutto repertoriato e fornito al Consorzio come citato pocanzi.

5. Interferenze con lo scatolare di progetto

Il nuovo tombamento riguarda, come già detto, il canale consortile Dugara Sant'Andrea, ossia un canale promiscuo di tipo secondario, per il quale occorre mantenere, come riportato nel



Regolamento di Polizia Idraulica, una distanza non inferiore a 7,00 m, tra limite esterno dello scatolare e le nuove opere (es. fondazioni del nuovo magazzino). Nella "Relazione Tecnica Illustrativa opere idrauliche" viene dichiarato che la fascia di rispetto sopra citata verrà rispettata almeno che per il tunnel di collegamento tra il magazzino di progetto e quello esistenti.

Nell'ambito del Progetto Esecutivo sarà necessario mostrare un dettaglio del suddetto tunnel, indicandone dimensioni, altezza, tipologia di copertura e come questo è fissato a terra, mantenendo i pali di sostegno a distanza adeguata dallo scatolare idraulico. Il tunnel non dovrà costituire un limite in futuro per un eventuale intervento sullo scatolare idraulico di progetto.

Infine, qualora ci siano altre interferenze con lo scatolare di progetto (linee elettriche, gas, ecc.), occorrerà dichiararle e rappresentarle in una tavola dedicata, il tutto nel rispetto delle distanze indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica consortile.

6. Concessioni

Come ultimo tema, occorre trattare la questione delle concessioni. La ditta Mag-Data S.P.A. è in possesso di tre concessioni: la prima (76/2005) per il tombamento del canale Dugara Sant'Andrea, la seconda (108/2005) e la terza (151/2005) per lo scarico in esso delle acque meteoriche e reflue derivanti dai vari stabilimenti realizzati.

Per quanto concerne il procedimento in oggetto, sarà necessario che il Proponente faccia domanda al presente Consorzio per concessionare il nuovo scatolare di progetto, lo scarico delle acque bianche e lo scarico delle acque nere del nuovo ampliamento e il passaggio del tunnel al di sopra del tombino. Per gli scarichi degli stabilimenti già esistenti, qualora non vengano apportate modifiche agli stessi, non sarà necessario modificare gli atti di concessione.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

Si specifica che l'inizio lavori sarà subordinato alla condivisione del Progetto Esecutivo, inoltre, la data d'inizio lavori, dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni ai tecnici del Consorzio, in particolare l'Ing. Nicola Mammi (tel. 335-7433145) e il Geom. Umberto Bandini (tel. 335-7433142).

Si evidenzia che ogni e qualsiasi difformità riscontrabile in fase esecutiva e/o a lavori ultimati, rispetto alle prescrizioni del presente parere, comporterà la revoca delle relative concessioni eventualmente già emanate.



Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata al Consorzio della Bonifica Parmense nuova richiesta di emissione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

11/03/2025

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri

Ing. Nicola Mammi
Ing. Alessandro Rizzi
Ufficio Agrario, Ambiente e Concessioni
E-mail nmammi@bonifica.pr.it
E-mail arizzi@bonifica.pr.it
tel. 0521-381306 – 3357433145



ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-33418
	MAG DATA SPA in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	l'attività industriale prevede "immagazzinamento e commercializzazione di articoli in materiale plastico e lavorazioni dei medesimi. La lavorazione consiste in taglio meccanico di bobine di film plastici e imballaggi flessibili destinati ad usi differenti in base alla caratteristiche es. industrie alimentari, industrie grafiche, aziende operanti nel settore di stampa digitale etc.."; la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI EMISSIONE E01: - "TAGLIERINA". Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.	

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	11	m
materiale particellare	mg/Nm³	10
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - "TAGLIERINA".

n.4 taglierine

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	11	m
materiale particellare	mg/Nm³	10
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - "TAGLIA MANDRINI".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	11	m
materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E01-02-E03** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E01-02-E03 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01-02-E03 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo

rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni. il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2, E3 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	MAG DATA GROUP S.P.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	02551830348
Sede legale:	via Strada della Selva n.100/2, Comune di Colorno (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Strada della Selva n.100/2, Comune di Colorno (PR)
Attività sede locale (C.C.I.A.):	immagazzinamento e commercializzazione di articoli in materiale plastico e lavorazioni dei

	medesimi
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	11m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	162

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: • metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; • altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto; I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano: • per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al	

30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.	
PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

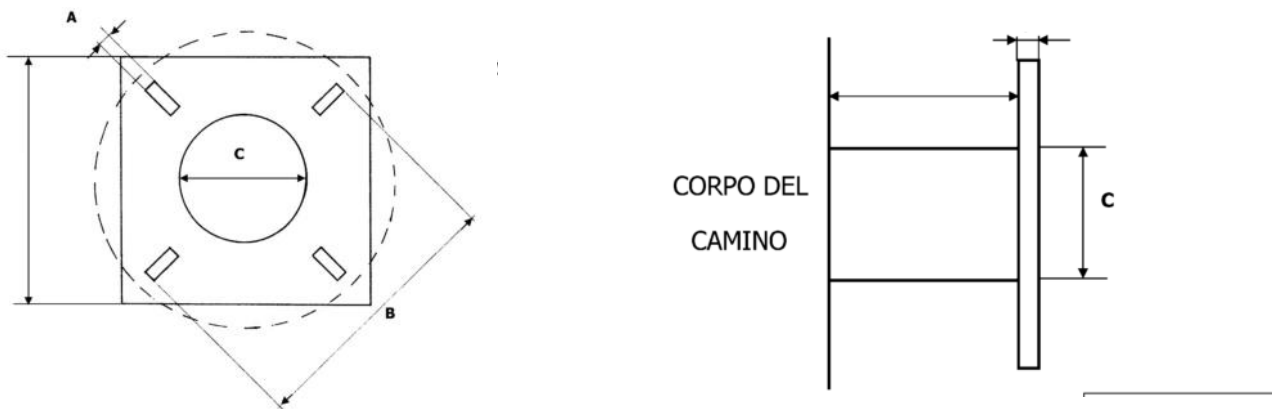
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: si tratta di un progetto di realizzazione di un nuovo capannone di 8976 m ² adibito a magazzino a servizio della Ditta in oggetto; l'attività aziendale consiste nella produzione e taglio di film plastici
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-33418
	MAG DATA SPA in comune di Colorno, Strada Della Selva, n. 100/2
	Eventuali premesse La Ditta ha presentato valutazione di clima e impatto acustico previsionale firmata da un tecnico competente in acustica ambientale
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
PRESCRIZIONI (del Comune)	<i>prescrizioni del Comune</i> rispetto delle considerazioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica e della seguente prescrizione; dovrà essere effettuata una verifica acustica <i>post-operam</i> dei limiti differenziali riguardante i ricettori esposti (da R1 a R4) da trasmettere ad Arpae APAO per la necessaria valutazione. La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: • <i>le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;</i> • <i>l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;</i> • <i>deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.</i>

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.